

**COMUNE DI SARCEDO**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2015  
*e modificato con delibere di consiglio comunale n. 8 del 18.02.2016 e n. 29 del 27.9.2018*



### **Art. 1 - Obiettivo**

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce una forma simbolica di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

### **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative di particolare rilievo e significato per il Comune di Sarcedo, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. In ogni caso le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio**

1. Possono richiedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
  - a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi no profit;
  - c) soggetti pubblici o privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
  - d) soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
  - e) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
  - a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
  - b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 2 c. 3;
  - c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
  - d) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
  - e) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

#### **Art. 4 bis- Divieto di concessione**

1. Non potrà in alcun caso essere concesso il patrocinio alle organizzazioni/associazioni e/o privati che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti, alla loro simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o alla discriminazione per ragioni di lingua, di opinioni politiche o per condizioni personali o sociali.
2. Le domande per la concessione del patrocinio dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di ripudiare il fascismo ed il nazismo.

#### **Art. 5 - Procedura per la richiesta del patrocinio**

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Comune con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. La Giunta quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
3. La richiesta, sottoscritta dal privato o dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.
4. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

5. La richiesta può contenere anche la domanda di eventuale contributo economico o l'utilizzo di immobili, beni, strumenti o personale comunale.
6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
7. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Patrocinante mediante l'inserimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa del logo dello stemma comunale accompagnato dalla scritta "Con il patrocinio del Comune di Sarcedo".

#### **Art. 6 - Soggetti competenti alla concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio gratuito o oneroso con beneficio di contribuzione indiretta (ossia non economica) di valore uguale o inferiore ad € 500,00 è concesso dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio oneroso con beneficio di contribuzione indiretta di valore superiore ad € 500,00 o con beneficio di contribuzione diretta (indipendentemente dal valore) è formalizzata con provvedimento della Giunta sulla scorta di apposita istruttoria da parte dell'Ufficio competente che terrà conto delle indicazioni fornite dagli uffici eventualmente coinvolti dalla concessione stessa.
3. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può ritenersi ottenuto per attività, iniziative ripetute nel tempo.

#### **Art. 7 - Benefici connessi al patrocinio**

1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio diretto:
  - a) l'utilizzo del logo dello stemma comunale su tutto il materiale promozionale dell'attività patrocinata accompagnato dalla scritta "Con il patrocinio del Comune di Sarcedo";
  - b) eventuale erogazione di un contributo economico per l'organizzazione dell'iniziativa. In caso di patrocinio, accompagnato da contributo, il richiedente dovrà presentare apposita rendicontazione economica entro 30 giorni dal termine della manifestazione;
  - c) eventuale utilizzo di immobili, beni, strutture e personale comunale
  - d) diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa
2. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

#### **Art. 8 - Oneri a carico dei patrocinati**

1. I beneficiari di patrocinio hanno l'obbligo:
  - a) di utilizzare correttamente gli immobili, i beni e le strutture concesse in uso, assumendosi gli oneri relativi alla pulizia finale degli immobili ed il ritiro, il montaggio e la riconsegna del materiale messo a disposizione;
  - b) di effettuare, nelle manifestazioni in cui si creano rifiuti, la raccolta differenziata secondo le modalità in uso sul territorio comunale;
  - c) di impegnarsi a pubblicizzare, nell'ambito delle manifestazioni patrocinate, attività o campagne di sensibilizzazioni su temi di rilevante interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 9 - Revoca del patrocinio**

1. Il Sindaco o la Giunta, ognuno secondo la propria competenza, possono, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.
2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, la Giunta, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni. Valutate le stesse, il Sindaco potrà anche prevedere la preclusione della concessione allo stesso soggetto di altro patrocinio per un periodo di anni uno a far data dall'avvenuta contestazione.

#### **Art. 10 - Adesione a Comitati d'onore**

1. L'adesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è formalizzata con provvedimento della Giunta e risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.